



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE CONSULENZA, FORMAZIONE E INNOVAZIONE

Responsabile di settore: FABBRI FAUSTA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 17026 - Data adozione: 20/11/2017

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana. Decreto del Dirigente n. 13017 del 28 novembre 2016 che approva il bando di attuazione della sottomisura 1.1 - Annualità 2016: modifiche all'allegato A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2017

Numero interno di proposta: 2017AD019699

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del 21 luglio 2014 con la quale veniva approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito indicato PSR) poi notificato il 22 luglio 2014 alla Commissione Europea;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con la decisione 26.5.2015 C(2015) 3507;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 914 del 29 agosto 2017 "Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 4.1 del programma approvato dalla Commissione europea".

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 964 del 13 settembre 2017 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione della quarta proposta di modifica al PSR 2014-2020 da notificare alla Commissione Europea".

Vista in particolare la sottomisura 1.1 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione delle competenze" di cui all'articolo 14 del citato Reg. (UE) 1305/2013;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 501 del 30 maggio 2016 "Reg. (UE) 1305/2016 – FEASR- Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo "Competenze";

Richiamata la decisione di Giunta regionale n. 7 del 31 luglio 2017 "Aggiornamento al 30 giugno 2017 del cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali e delle esigenze finanziarie di Assistenza Tecnica a valere sui programmi comunitari (annualità 2017 – 2019)";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 741 del 25 luglio 2016 "Reg (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: elementi essenziali per l'attivazione del bando attuativo della sottomisura 1.1 - Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze – annualità 2016";

Visto il Decreto del Dirigente n. 13017 del 28 novembre 2016 che approva il bando di attuazione della sottomisura 1.1 – Annualità 2016 - PSR 2014-2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 50 del 14 dicembre 2016, parte terza, suppl. n. 198;

Vista la Delibera di Giunta regionale num. 1249 del 13 novembre 2017 (Reg. UE 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020. Approvazione delle “Direttive Comuni per l’attivazione della Misura 1” e delle “Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali”) che dà mandato al Settore "Consulenza, Formazione e Innovazione", competente all'emissione dei bandi Misura 1 del PSR 2014-2020, di valutare ed eventualmente adottare provvedimenti di modifica/integrazione dei propri precedenti provvedimenti volti a chiarire che, alle fasi esecutive del rapporto di concessione è applicabile, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e più favorevole, la disciplina contenuta nelle "Direttive comuni per l'attuazione della Misura 1" di cui all'Allegato "A";

Ritenuto opportuno intervenire in modifica dell'allegato "A" del suddetto bando di attuazione della sottomisura 1.1, fatte salve le procedure concorsuali (requisiti di ammissibilità del richiedente,

requisiti di ammissibilità, ricevibilità della domanda di aiuto e criteri di selezione) al fine di armonizzare, razionalizzare e uniformare l'operatività degli uffici regionali e di ARTEA e per eliminare omissioni, errori e refusi presenti nel provvedimento;

Ritenuto quindi necessario, per le motivazioni sopra esposte, procedere alle seguenti modifiche all'allegato "A" del Decreto del Dirigente n. 13017 del 28 novembre 2016:

1) al capitolo 1 "Finalità e risorse", dopo il paragrafo 1.1 "Finalità e obiettivi", è inserito il seguente sottoparagrafo:

"1.1.1 "Entrata in vigore del regime"

Il presente regime di aiuti entra in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 22/09/2016 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.46177(2016/XA) Sottomisura 1.1 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze". Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e che non sono a beneficio del settore agricolo, il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso conformemente al regolamento 702/2014 nel modo sotto riportato: - formazione rivolta al settore forestale ai sensi dell'articolo 38 del REG 702/2014. Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità del 100% delle spese ammissibili.";

2) al capitolo 2 "Requisiti di ammissibilità", paragrafo 2.1 "Richiedenti/Beneficiari" sono cassate le seguenti parole:

"Il mancato possesso della qualifica di cui alla precedente lettera a) porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo.";

3) al capitolo 3 "Interventi finanziabili e spese ammissibili", paragrafo 3.2 "Condizioni di ammissibilità degli interventi", nel sottoparagrafo 3.2.2 "Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva" alla fine del testo è aggiunta la seguente frase: "Per materie attinenti si intendono quelle riferite a processi produttivi direttamente riconducibili ai settori e/o alle filiere richiamate. Da queste iniziative sono esclusi i soci diretti e indiretti delle Organizzazioni dei Produttori con un Programma Operativo approvato, mentre gli stessi possono essere ammessi alla frequenza di altre iniziative di carattere generale e divulgativo, o inerenti altre materie;

4) al capitolo 3 "Interventi finanziabili e spese ammissibili" paragrafo 3.3 "Massimali e minimali" sono cassate le seguenti parole: "La rendicontazione è a costi standard con applicazione delle UCS di cui al successivo punto 3.5.3.";

5) al capitolo 3 "Interventi finanziabili e spese ammissibili", paragrafo 3.5 "Spese ammissibili/non ammissibili", il sottoparagrafo 3.5.3 "Parametri di costo" è sostituito dal seguente:

"Il sostegno consta nel rimborso dei costi sostenuti dal fornitore (beneficiario del sostegno) per far partecipare alle attività di formazione e di trasferimento i destinatari finali definiti al paragrafo 2.2.

Per le attività di formazione collettiva (corsi) il sostegno è determinato dall'applicazione della tabella standard di costi unitari definita in ragione dell'opzione b) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. 1303/2013, applicando il metodo previsto alla lettera b)(5) dell'art 67. Sono state individuate 3 classi di valore ammissibile della spesa differenziate in base alla durata espressa in ore (<20 ore; 21 e 60 ore; >60 ore).

Per le attività di formazione individuale (coaching) il sostegno è concesso a norma della opzione c) del (1.5.) dell'art 67 del Reg N 1303/13, applicando la somma forfettaria stabilita con metodo previsto alla lettera b) (5) dell'art. 67 del Reg 1303/13. Il valore di spesa ammissibile pari a 50,00 EUR per allievo e per ogni ora di attività di trasferimento individuale.

Per le attività di Workshop il sostegno è concesso a norma della opzione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013. E' previsto un valore della spesa massima ammissibile pari a € 195,00 per ora di contatto formativo.";

6) al capitolo 4 "Modalità e termini di presentazione della domanda", al paragrafo 4.4 "Impegni del

beneficiario", il numero 13 è sostituito dal seguente:

"13. inviare all'UCI competente a mezzo PEC una relazione intermedia dettagliata sulle attività svolte e i risultati conseguiti rispetto a quanto previsto dal progetto; nella relazione dovranno essere evidenziate anche eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività e le modalità di superamento adottate;

7) al capitolo 4 "Modalità e termini di presentazione della domanda", al paragrafo 4.5 Progetto formativo" al punto b.5 "personale tecnico", alla terza alinea, dopo le parole: "da parte dei partecipanti al corso," sono aggiunte le seguenti parole: " di registrare le attività e le presenze anche nell'ambito di procedure di controllo che saranno eventualmente fornite da Regione Toscana, di fornire documentazione fotografica di tutte le attività svolte";

8) al capitolo 4 "Modalità e termini per la presentazione della domanda", al paragrafo 4.5 Progetto formativo" il punto b.8.3 "workshop" è sostituito dal seguente:

"per le attività di workshop viene applicato il massimale di costo ora/corso pari a € 195, al quale il beneficiario, quale soggetto proponente, deve attenersi in fase di progettazione dell'intervento. Relativamente alle sole spese preventivate in fase di domanda di aiuto per l'importo inferiore al suddetto massimale, dovranno essere acquisiti almeno tre preventivi di spesa. I preventivi di spesa dovranno essere riconducibili a ciascuna voce di costo necessaria per le attività indicate, essere indirizzati al richiedente, formulati su carta intestata dei fornitori, con timbro e firma del fornitore stesso, data di formulazione e periodo di validità. I preventivi devono riportare la descrizione analitica della fornitura, essere confrontabili, competitivi rispetto ai prezzi di mercato, quindi formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di catalogo, e riportare il prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti praticati dal fornitore. Le offerte devono essere proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti. Il richiedente deve quindi scegliere il preventivo che, per parametri tecnico/economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. A tal scopo è necessario che il richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Tuttavia, nel caso di acquisizioni di servizi e/o consulenze altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. I preventivi devono essere in corso di validità e dovranno essere acquisiti dal richiedente prima dell'effettiva erogazione del servizio e allegati alla domanda di pagamento unitamente agli altri documenti necessari. Le spese i cui preventivi recano data successiva all'effettiva erogazione del servizio non saranno ritenute ammissibili in fase di pagamento";

9) al capitolo 5 "Valutazione e istruttoria della domanda", al paragrafo 5.4 Modalità di istruttoria della domanda di aiuto, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

"L'ufficio competente per l'istruttoria (UCI):

- svolge l'istruttoria della domanda di aiuto sui documenti immessi nel sistema ARTEA secondo le specifiche del presente bando;
- verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e di selezione;
- verifica i programmi e i calendari delle singole attività formative con il dettaglio delle ore, dei contenuti trattati e dei docenti già indicati in fase di domanda di aiuto;
- richiede e verifica una relazione intermedia dettagliata sulle attività svolte e i risultati conseguiti rispetto a quanto previsto dal progetto; nella relazione dovranno essere evidenziate anche eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività e le modalità di superamento adottate;
- effettua controlli in loco (sopralluoghi) al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività formative e la corrispondenza con quelle approvate, i controlli saranno effettuati senza preavviso durante lo svolgimento di almeno il 33,33% delle attività programmate.

Le procedure di controllo in loco potranno essere integrate da sistemi alternativi. Al termine di ogni controllo sarà redatto un verbale riportante gli esiti del controllo stesso, che sarà la base per la valutazione delle eventuali sanzioni (cfr paragr. 8.2);

- entro i termini stabiliti nella tabella di cui al paragrafo 4.6 "Procedure tempistica e competenze

tecnico amministrative” effettua le verifiche del caso, attestandone gli esiti mediante:

- registrazione delle verifiche effettuate sull’apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
- redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo qualora vi sia stata una visita sul luogo in cui si svolgono le attività.

10) al capitolo 7 "Erogazione e rendicontazione", al paragrafo 7.1 "Domanda di pagamento" il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

"Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le attività relative ai progetti formativi ammessi a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l’oggetto, la durata e il numero di partecipanti alle attività formative per i corsi e per il coaching, e la giustificazione della spesa per i workshop nonché i riferimenti dei documenti come di seguito indicati. Inoltre, alla presentazione della domanda di pagamento devono essere forniti i dati relativi ai destinatari finali delle attività formative (genere, età, titolo di studio, occupazione).”;

11) al capitolo 7 "Erogazione e rendicontazione", al paragrafo 7.2 "Documentazione da presentare", il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

"Workshop: attività didattica di trasferimento collettiva (paragrafo 4.5.b.8.3)

Per le attività di workshop il calcolo della spesa ammissibile corrisponde alle ore erogate e alle spese effettivamente sostenute.”;

12) al capitolo 7 "Erogazione e rendicontazione", al paragrafo 7.2 "Documentazione da presentare", al sesto paragrafo, dopo le parole "allievi formati" sono aggiunte le seguenti parole "(per i corsi e per il coaching), e delle spese rendicontate (per i workshop).”;

13) al capitolo 7 "Erogazione e rendicontazione", al paragrafo 7.2 "Documentazione da presentare", all’ottavo capoverso, il punto 6. è sostituito dal seguente:

"6. per le attività di workshop, rendiconto finanziario, giustificativi di spesa e di pagamento, nonché rispetto del massimale di spesa ammissibile pari a 195,00 EUR per ora di attività di svolta.

Gli originali delle fatture o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l’apposizione della data e di un timbro (o con altre forme che saranno individuate in particolare per le fatture elettroniche) dell’ufficio istruttore recante la dicitura:

“Ente competente..... Reg. (CE) n. 1305/2013 Misura/sottomisura/azione/

Spesa rendicontata imputata all’operazione n. [codice unico progetto ARTEA] per euro

Rendicontazione effettuata in data,” nonché mediante apposizione della sigla dell’istruttore o del Responsabile tecnico amministrativo.”;

14) al capitolo 7 "Erogazione e rendicontazione", al paragrafo 7.3 "Istruttoria della domanda di pagamento" sono cassate le seguenti parole: "In caso di progetti in regime di aiuti di stato, il controllo riguarderà anche i documenti di spesa a dimostrazione del cofinanziamento privato obbligatorio."

15) al capitolo 7 "Erogazione e rendicontazione", al paragrafo 7.3 "Istruttoria della domanda di pagamento" dopo l’ottavo capoverso sono inserite le seguenti frasi:

"Per le attività di coaching (trasferimento individuale) l’Amministrazione procede a determinare l’importo definitivo del contributo spettante per il progetto realizzato moltiplicando il valore di spesa ammissibile pari a 50,00 EUR per allievo e per ogni ora di attività svolta.

Per le attività di workshop l’Amministrazione procede a determinare l’importo definitivo del contributo spettante per il progetto realizzato, ammettendo il costo reale che comunque non deve superare il massimale di spesa ammissibile pari a 195,00 EUR per ora di attività svolta."

DECRETA

- di modificare e integrare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato “A” del Decreto 13017/2016, come di seguito indicato:

1) al capitolo 1 "Finalità e risorse", dopo il paragrafo 1.1 "Finalità e obiettivi", è inserito il seguente sottoparagrafo:

"1.1.1 "Entrata in vigore del regime"

Il presente regime di aiuti entra in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 22/09/2016 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.46177(2016/XA) Sottomisura 1.1 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze". Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e che non sono a beneficio del settore agricolo, il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso conformemente al regolamento 702/2014 nel modo sotto riportato: - formazione rivolta al settore forestale ai sensi dell'articolo 38 del REG 702/2014. Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità del 100% delle spese ammissibili.";

2) al capitolo 2 "Requisiti di ammissibilità", paragrafo 2.1 "Richiedenti/Beneficiari" sono cassate le seguenti parole:

"Il mancato possesso della qualifica di cui alla precedente lettera a) porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo.";

3) al capitolo 3 "Interventi finanziabili e spese ammissibili", paragrafo 3.2 "Condizioni di ammissibilità degli interventi", nel sottoparagrafo 3.2.2 "Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva" alla fine del testo è aggiunta la seguente frase: "Per materie attinenti si intendono quelle riferite a processi produttivi direttamente riconducibili ai settori e/o alle filiere richiamate. Da queste iniziative sono esclusi i soci diretti e indiretti delle Organizzazioni dei Produttori con un Programma Operativo approvato, mentre gli stessi possono essere ammessi alla frequenza di altre iniziative di carattere generale e divulgativo, o inerenti altre materie;

4) al capitolo 3 "Interventi finanziabili e spese ammissibili" paragrafo 3.3 "Massimali e minimali" sono cassate le seguenti parole: "La rendicontazione è a costi standard con applicazione delle UCS di cui al successivo punto 3.5.3.";

5) al capitolo 3 "Interventi finanziabili e spese ammissibili", paragrafo 3.5 "Spese ammissibili/non ammissibili", il sottoparagrafo 3.5.3 "Parametri di costo" è sostituito dal seguente:

"Il sostegno consta nel rimborso dei costi sostenuti dal fornitore (beneficiario del sostegno) per far partecipare alle attività di formazione e di trasferimento i destinatari finali definiti al paragrafo 2.2. Per le attività di formazione collettiva (corsi) il sostegno è determinato dall'applicazione della tabella standard di costi unitari definita in ragione dell'opzione b) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. 1303/2013, applicando il metodo previsto alla lettera b)(5) dell'art 67. Sono state individuate 3 classi di valore ammissibile della spesa differenziate in base alla durata espressa in ore (<20 ore; 21 e 60 ore; >60 ore).

Per le attività di formazione individuale (coaching) il sostegno è concesso a norma della opzione c) del (1.5.) dell'art 67 del Reg N 1303/13, applicando la somma forfettaria stabilita con metodo previsto alla lettera b) (5) dell'art. 67 del Reg 1303/13. Il valore di spesa ammissibile pari a 50,00 EUR per allievo e per ogni ora di attività di trasferimento individuale.

Per le attività di Workshop il sostegno è concesso a norma della opzione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013. E' previsto un valore della spesa massima ammissibile pari a € 195,00 per ora di contatto formativo.";

6) al capitolo 4 "Modalità e termini di presentazione della domanda", al paragrafo 4.4 "Impegni del beneficiario", il numero 13 è sostituito dal seguente:

"13. inviare all'UCI competente a mezzo PEC una relazione intermedia dettagliata sulle attività svolte e i risultati conseguiti rispetto a quanto previsto dal progetto; nella relazione dovranno essere evidenziate anche eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività e le modalità di superamento adottate;

7) al capitolo 4 "Modalità e termini di presentazione della domanda", al paragrafo 4.5 Progetto formativo" al punto b.5 "personale tecnico", alla terza alinea, dopo le parole: "da parte dei partecipanti al corso," sono aggiunte le seguenti parole: " di registrare le attività e le presenze anche nell'ambito di procedure di controllo che saranno eventualmente fornite da Regione Toscana, di fornire documentazione fotografica di tutte le attività svolte";

8) al capitolo 4 "Modalità e termini per la presentazione della domanda", al paragrafo 4.5 Progetto formativo" il punto b.8.3 "workshop" è sostituito dal seguente:

"per le attività di workshop viene applicato il massimale di costo ora/corso pari a € 195, al quale il beneficiario, quale soggetto proponente, deve attenersi in fase di progettazione dell'intervento. Relativamente alle sole spese preventivate in fase di domanda di aiuto per l'importo inferiore al suddetto massimale, dovranno essere acquisiti almeno tre preventivi di spesa. I preventivi di spesa dovranno essere riconducibili a ciascuna voce di costo necessaria per le attività indicate, essere indirizzati al richiedente, formulati su carta intestata dei fornitori, con timbro e firma del fornitore stesso, data di formulazione e periodo di validità. I preventivi devono riportare la descrizione analitica della fornitura, essere confrontabili, competitivi rispetto ai prezzi di mercato, quindi formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di catalogo, e riportare il prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti praticati dal fornitore. Le offerte devono essere proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti. Il richiedente deve quindi scegliere il preventivo che, per parametri tecnico/economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. A tal scopo è necessario che il richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Tuttavia, nel caso di acquisizioni di servizi e/o consulenze altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. I preventivi devono essere in corso di validità e dovranno essere acquisiti dal richiedente prima dell'effettiva erogazione del servizio e allegati alla domanda di pagamento unitamente agli altri documenti necessari. Le spese i cui preventivi recano data successiva all'effettiva erogazione del servizio non saranno ritenute ammissibili in fase di pagamento”;

9) al capitolo 5 "Valutazione e istruttoria della domanda", al paragrafo 5.4 Modalità di istruttoria della domanda di aiuto, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

"L'ufficio competente per l'istruttoria (UCI):

- svolge l'istruttoria della domanda di aiuto sui documenti immessi nel sistema ARTEA secondo le specifiche del presente bando;
- verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e di selezione;
- verifica i programmi e i calendari delle singole attività formative con il dettaglio delle ore e dei contenuti trattati e dei docenti già indicati in fase di domanda di aiuto;
- richiede e verifica una relazione intermedia dettagliata sulle attività svolte e i risultati conseguiti rispetto a quanto previsto dal progetto; nella relazione dovranno essere evidenziate anche eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività e le modalità di superamento adottate;
- effettua controlli in loco (sopralluoghi) al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività formative e la corrispondenza con quelle approvate, i controlli saranno effettuati senza preavviso durante lo svolgimento di almeno il 33,33% delle attività programmate.

Le procedure di controllo in loco potranno essere integrate da sistemi alternativi. Al termine di ogni controllo sarà redatto un verbale riportante gli esiti del controllo stesso, che sarà la base per la valutazione delle eventuali sanzioni (cfr paragr. 8.2);

- entro i termini stabiliti nella tabella di cui al paragrafo 4.6 "Procedure tempistica e competenze tecnico amministrative" effettua le verifiche del caso, attestandone gli esiti mediante:
 - registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
 - redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo qualora vi sia stata una visita sul luogo in cui si svolgono le attività.

10) al capitolo 7 "Erogazione e rendicontazione", al paragrafo 7.1 "Domanda di pagamento" il

quarto capoverso è sostituito dal seguente:

"Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le attività relative ai progetti formativi ammessi a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto, la durata e il numero di partecipanti alle attività formative per i corsi e per il coaching, e la giustificazione della spesa per i workshop nonché i riferimenti dei documenti come di seguito indicati. Inoltre, alla presentazione della domanda di pagamento devono essere forniti i dati relativi ai destinatari finali delle attività formative (genere, età, titolo di studio, occupazione).";

11) al capitolo 7 "Erogazione e rendicontazione", al paragrafo 7.2 "Documentazione da presentare", il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

"Workshop: attività didattica di trasferimento collettiva (paragrafo 4.5.b.8.3)

Per le attività di workshop il calcolo della spesa ammissibile corrisponde alle ore erogate e alle spese effettivamente sostenute.";

12) al capitolo 7 "Erogazione e rendicontazione", al paragrafo 7.2 "Documentazione da presentare", al sesto paragrafo, dopo le parole "allievi formati" sono aggiunte le seguenti parole "(per i corsi e per il coaching), e delle spese rendicontate (per i workshop).";

13) al capitolo 7 "Erogazione e rendicontazione", al paragrafo 7.2 "Documentazione da presentare", all'ottavo capoverso, il punto 6. è sostituito dal seguente:

"6. per le attività di workshop, rendiconto finanziario, giustificativi di spesa e di pagamento, nonché rispetto del massimale di spesa ammissibile pari a 195,00 EUR per ora di attività di svolta.

Gli originali delle fatture o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro (o con altre forme che saranno individuate in particolare per le fatture elettroniche) dell'ufficio istruttore recante la dicitura:

"Ente competente..... Reg. (CE) n. 1305/2013 Misura/sottomisura/azione/

Spesa rendicontata imputata all'operazione n. [codice unico progetto ARTEA] per euro

Rendicontazione effettuata in data", nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore o del Responsabile tecnico amministrativo.";

14) al capitolo 7 "Erogazione e rendicontazione", al paragrafo 7.3 "Istruttoria della domanda di pagamento" sono cassate le seguenti parole: "In caso di progetti in regime di aiuti di stato, il controllo riguarderà anche i documenti di spesa a dimostrazione del cofinanziamento privato obbligatorio."

15) al capitolo 7 "Erogazione e rendicontazione", al paragrafo 7.3 "Istruttoria della domanda di pagamento" dopo l'ottavo capoverso sono inserite le seguenti frasi:

"Per le attività di coaching (trasferimento individuale) l'Amministrazione procede a determinare l'importo definitivo del contributo spettante per il progetto realizzato moltiplicando il valore di spesa ammissibile pari a 50,00 EUR per allievo e per ogni ora di attività svolta.

Per le attività di workshop l'Amministrazione procede a determinare l'importo definitivo del contributo spettante per il progetto realizzato, ammettendo il costo reale che comunque non deve superare il massimale di spesa ammissibile pari a 195,00 EUR per ora di attività svolta."

- di trasmettere il presente atto ai settori responsabili delle istruttorie e ad ARTEA, per quanto di competenza;

- di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE